



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 6 alla Circolare sull'indennità di maternità e sull'indennità per l'altro genitore (CIMaAG)

Valido dal 1° luglio 2024

318.710.06 i CIMaAG

06.24

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° luglio 2024

Questo supplemento comprende le modifiche in vigore dal 1° luglio 2024.

Il Parlamento ha adottato la modifica della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) concernente l'indennità di maternità per le parlamentari in occasione della votazione finale del 29 settembre 2023.

Le madri che dal 1° luglio 2024 partecipano quali parlamentari a sedute di camere e commissioni di parlamenti a livello federale, cantonale o comunale per le quali non è prevista una supplenza continuano ad avere diritto all'indennità, in quanto tale partecipazione non è più considerata quale ripresa dell'attività lucrativa ([art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG](#)). Per questo stesso motivo, l'[articolo 25 OIPG](#) non si applica alle parlamentari. Tuttavia, se la madre ha partecipato a sedute di camere o commissioni prima del 1° luglio 2024, il diritto si estingue, come in precedenza. Le stesse regole si applicano al genitore superstite il cui diritto all'indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.

Questo supplemento contiene inoltre una modifica redazionale.

L'aggiunta 7/24 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 1014.2
7/24 La madre che partecipa quale parlamentare a sedute di camere o commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a livello federale, cantonale o comunale secondo [l'articolo 16d capoverso 3, seconda frase LIPG](#) deve fornire alla cassa di compensazione competente una prova del fatto che per la seduta in questione non è ammessa una supplenza ([N. 1053.1](#) e [art. 34a OIPG](#)).
A livello federale tale attestato è rilasciato dai Servizi del Parlamento, a livello cantonale e comunale dal servizio competente; a seconda della forma organizzativa, può trattarsi, ad esempio, di un servizio parlamentare, di un ufficio comunale o della presidenza del Parlamento comunale. Non è sufficiente un'autodichiarazione della madre secondo cui la supplenza non è ammessa.
L'obbligo di fornire una prova si applica anche al genitore superstite il cui diritto all'indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.
- 1053.1
7/24 Se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di camere o commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a livello federale, cantonale o comunale per le quali non è prevista una supplenza, ciò non è considerato quale ripresa dell'attività lucrativa ([art. 16d cpv. 3, prima frase LIPG](#)), motivo per cui il diritto all'indennità continua a sussistere ([art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG](#)).
Il numero marginale è quindi applicabile soltanto se la supplenza a una seduta della camera o della commissione non è ammessa, o perché un atto normativo lo stabilisce ([N. 1053.2](#)) o perché manca una regolamentazione che preveda una supplenza. Esso non è invece applicabile se la supplenza è ammessa, ma la madre non trova nessuno che la sostituisca alla seduta. La situazione è diversa per le madri che ricevono soltanto un salario di poco conto o un rimborso spese per la loro attività in camere o commissioni (il N. 1053 è applicabile per analogia).
- 1053.2
7/24 Se il regolamento prevede la sostituzione solo in caso di malattia, infortunio o allattamento, la madre può partecipare a sedute di camere o commissioni di parlamenti senza perdere il diritto all'indennità. Se invece è

prevista una sostituzione generale o una sostituzione per maternità o durante il congedo di maternità, scegliendo di partecipare alla riunione la madre perde il diritto all'indennità di maternità.

1167
7/24

10. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Nessuna estinzione del diritto in caso di partecipazione a sedute di camere o commissioni di parlamenti a livello federale, cantonale o comunale

Dal 1° luglio 2024 la partecipazione delle madri quali parlamentari a sedute di camere e commissioni di parlamenti (autorità legislativa) a livello federale, cantonale o comunale non è più considerata come ripresa dell'attività lucrativa, a condizione che non sia prevista una supplenza ([art. 16d cpv. 3, seconda frase LIPG](#)). In questi casi, il diritto all'indennità di maternità continua a sussistere per le sedute svolte dal 1° luglio 2024 in poi.

Questa novità si applica anche al genitore superstite il cui diritto all'indennità è prolungato in seguito al decesso della madre.

In caso di partecipazione a sedute che si sono svolte prima del 1° luglio 2024 o per le quali sarebbe stata ammessa una supplenza, il diritto all'indennità si estingue, come in precedenza.